



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**PARERE 196.09.11**

**OGGETTO: Contabilità pubblica. Consorzio di garanzia fidi. Riemanazione bandi annullati dal TAR. Risorse economiche da utilizzare.**

In linea generale, l'impegno di spesa ha natura di una «assunzione dell'obbligo di pagare», o più specificamente di un **accantonamento** in **bilancio** di somme occorrenti per determinate spese o determinati pagamenti.

Ciò comporta l'indisponibilità di tali somme per fini diversi da quelli prestabiliti ed il vincolo di una parte dello stanziamento di bilancio alla finalità dell'adempimento dell'obbligazione assunta (Cfr. C. Conti, sez. contr., 29.01.1997, n. 16).

La dottrina dominante, definisce l'impegno di spesa «clausola del provvedimento cui accede», la cui rilevanza giuridica rileva esclusivamente con riguardo al suo *effetto* nei confronti dei fondi stanziati in bilancio. Infatti, non avendo autonoma esistenza, per esplicitare il proprio effetto di vincolo di destinazione della somma, l'impegno deve essere regolare e deve accedere ad un provvedimento legittimo (Cfr. ex plurimis C.Conti, sez. contr. reg. Sicilia, 12.05.1995, n. 17/95).

Conseguentemente, nei casi di insussistenza (o annullamento) dei provvedimenti cui gli impegni di spesa dovrebbero riferirsi e quindi in carenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, non può procedersi all'impegno di quote di stanziamento (art. 11 l.r. 47/77 e successive modificazioni).

